



SCHEMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostengono le spese di riqualificazione energetica;- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.</p>
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.</p>
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute².</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

- È agevolabile l'installazione di **sistemi di schermatura di cui all'allegato M** al D.Lgs. 311/2006³.
- Le schermature devono essere:
 - applicate **in modo solidale** con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
 - **a protezione di una superficie vetrata**;
 - installate **all'interno o all'esterno della superficie vetrata**;
 - **mobili**;
 - schermature **"tecniche"**.
- Le **"chiusure oscuranti"** possono essere **in combinazione con vetrate o autonome** (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
- Per le **"schermature solari"** (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi **gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD** e sono pertanto esclusi **NORD, NORD-EST e NORD-OVEST**. Per le **"chiusure oscuranti"** (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi **tutti gli orientamenti**.
- Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.

Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Fornitura e la posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche.
- **Eventuale smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
- **Opere provvisoriale e accessorie**.



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”**, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere⁴, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
 - **certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
 - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
 - **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
 - **ricevute dei bonifici**⁵ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
 - **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/guida-agenzia-delle-entrate-ecobonus.html>.

² A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

³ L'allegato M del D.Lgs 311/2006, cui fa riferimento la legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato sostituito integralmente dall'allegato B del D.M. 26/06/2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (art. 7, comma 2). Questo allegato B è stato sostituito a sua volta dall'allegato 2 al D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", che nel merito riporta le stesse norme del suddetto allegato B.

⁴ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁵ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.